



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



**Università di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Diritto civile A-J
2020-2021
Prof. Roberto Caso**

Lezione 9 – Il diritto morale d'autore

Questa sesta lezione ha tre scopi:

- 1) Effettuare brevi cenni all'evoluzione storica del diritto d'autore in connessione all'evoluzione tecnologica;
- 2) Presentare un caso (caso 1), i relativi problemi e le soluzioni date da Cass. Torino, udienza dicembre 1908; *The Gramophone company limited c. Ricordi ed altri*, in *Foro it.*, 1909, I, 603, per dare un'idea della creazione giurisprudenziale del diritto morale d'autore in Italia;
- 3) Accennare all'attuale disciplina del diritto morale e presentare agli studenti due casi (caso 2, caso 3), liberamente ispirati a casi giurisprudenziali recenti realmente verificatisi, lasciando loro il compito di formulare i problemi e risolverli, argomentando la soluzione prescelta.

Parte 1 – L’evoluzione del diritto d’autore: cenni

Gli antecedenti storici delle moderne leggi sul diritto d’autore sono nati a valle della rivoluzione tecnologica della stampa a caratteri mobili.

“La creatività umana ha bisogno di tecnologie per potersi esprimere: la musica, ad esempio, è frutto di strumenti (che spaziano dal tamburo africano ai sintetizzatori) inventati dall’uomo per dar voce agli impulsi emozionali e ai moti dell’animo. Se la creatività intellettuale ha caratterizzato la storia dell’uomo dal momento della sua comparsa sul nostro pianeta (è sufficiente richiamare le rappresentazioni pittografiche dell’uomo preistorico ovvero le vicende epiche tramandate oralmente nelle società senza scrittura), è fuori discussione che l’embrione di una tutela giuridica del diritto d’autore prende corpo in corrispondenza di una rivoluzione tecnologica epocale: l’invenzione della stampa a caratteri mobili. Le ragioni che propiziano le prime regole sono essenzialmente economiche. Prima dell’invenzione della stampa è difficile creare un mercato su larga scala di libri: i costi (e i tempi) della copia a mano sono elevatissimi. Con l’avvento delle presse tipografiche il costo della copia si abbatte drasticamente.

Gli antecedenti storici delle moderne legislazioni in materia di tutela delle opere dell’ingegno sono rappresentati dai privilegi monopolistici concessi dai sovrani agli stampatori, ovvero ai soggetti che potevano disporre della tecnologia idonea a rappresentare e a riprodurre in oggetti tangibili (i libri) il frutto della elaborazione intellettuale [...].” [Caso, Pascuzzi, 2020, 146]

La prima legge moderna è lo Statute of Anne inglese del 1710.

“Nel corso del tempo mentre il mercato e la tutela del diritto sono rimasti essenzialmente agganciati alla tangibilità delle macchine riproduttive e delle copie, la natura del meccanismo giuridico è mutata. A partire dall’inizio del ’700 si è passati dal privilegio monopolistico a un vero e proprio diritto di esclusiva potenzialmente spettante in via originaria a qualsiasi autore e trasmissibile a terzi mediante contratto.” [Caso, Pascuzzi, 2020, 146; Caso, 2010]

La questione centrale del diritto d’autore, come delle altre forme di proprietà intellettuale (brevetti per invenzione, marchi ecc.) è il bilanciamento tra esclusiva privata e accesso pubblico.

“Al di là delle dispute teoriche, fin dai suoi primi passi, la legislazione sul diritto d’autore si è dovuta occupare del bilanciamento tra esclusiva privata e accesso pubblico alle opere dell’ingegno. Il bilanciamento è operato limitando temporalmente e in ampiezza l’esclusiva. La prima legge moderna sul diritto d’autore (lo Statute of Anne del 1710) prevedeva una durata massima dell’esclusiva di 28 anni dalla registrazione dell’opera. Inoltre, riguardava solo i libri e solo alcune attività come la riproduzione e la distribuzione a fini commerciali dell’opera. Man mano che le legislazioni occidentali hanno esteso le maglie dell’esclusiva sono stati contemporaneamente creati meccanismi giuridici di limitazione della stessa. E così oggi il diritto d’autore copre soltanto la forma espressiva dell’idea contenuta nell’opera e non l’idea in sé (c.d. «distinzione tra forma e contenuto» o «dicotomia tra idea ed espressione»). L’esclusiva è concessa solo agli autori che concepiscono opere originali, mentre non trovano tutela i plagari. La prima vendita della copia (supporto tangibile) esaurisce il diritto del titolare dell’esclusiva di controllare l’ulteriore distribuzione (ad es. rivendita) della medesima copia (principio dell’esaurimento). Alcune attività sfuggono alla tutela del diritto d’autore, ad es. la

riproduzione di brani di opere per scopi di ricerca e insegnamento (a seconda del sistema giuridico di riferimento queste aree franche sono inquadrare come eccezioni e limitazioni, fair use, fair dealing). L'area non coperta dal diritto d'autore è detta «pubblico dominio». ” [Caso, Pascuzzi, 2020, 148-149]

Il diritto d'autore si compone attualmente di diritti economici e diritti morali.

“[...] le odierne discipline sul diritto d'autore riconoscono al creatore dell'opera un diritto di esclusiva sullo sfruttamento economico di quest'ultima, che si articola in differenti facoltà quali la pubblicazione, riproduzione, distribuzione, esecuzione e comunicazione (c.d. «diritto patrimoniale o economico d'autore») fino ad arrivare nei sistemi di diritto continentale (come quello italiano) al diritto di rivendicare la paternità dell'opera opponendosi anche a mutilazioni o deformazioni della stessa (c.d. «diritto morale d'autore»).” [Caso, Pascuzzi, 2020, 150]

Tuttavia, la rivoluzione digitale pone una sfida senza precedenti al diritto d'autore.

“Le regole del diritto d'autore e le categorie che le descrivono sono in gran parte figlie di una tecnologia diversa da quella digitale. I concetti di autore, editore, opera, copia, riproduzione, esaurimento sono il distillato di una prassi e di una riflessione conformata sulla stampa a caratteri mobili. L'avvento della fotografia, del grammofo, della radio e della televisione hanno richiesto pesanti rimaneggiamenti o addirittura profonde riforme delle leggi sul diritto d'autore, ma l'ascesa delle tecnologie digitali costituisce una rivoluzione di tale portata da mettere in discussione i pilastri concettuali del copyright.” [Caso, Pascuzzi, 2020, 150]

Parte 2 – L'espansione del diritto d'autore e la creazione giurisprudenziale del diritto morale (caso 1)

Ai primi anni del '900 in Italia emerge – come in altri Paesi - un'istanza connessa all'evoluzione tecnologica. Con l'invenzione del grammofo e dei dischi musicali si pone il problema giuridico se l'incisione della musica sul disco sia o no nel controllo esclusivo dei titolari del diritto d'autore sull'opera musicale. La legge dell'epoca riconosceva ai titolari del diritto di esclusiva solo la pubblicazione e la riproduzione in copia dell'opera (ad esempio, spartito musicale) e alcuni atti di sfruttamento come l'esecuzione in pubblico (ad esempio, un concerto) equiparati alla pubblicazione o, quando si trattava di ripetizioni (repliche), alla riproduzione. Dunque, fino a quel momento, i titolari del diritto d'autore guadagnavano dalla commercializzazione delle copie degli spartiti musicali e dalla esecuzione in pubblico delle opere musicali.

Nascono per questi motivi le prime controversie tra titolari dei diritti d'autore (autori e imprese di edizioni musicali) e imprese che producono grammofoni e dischi.

Non a caso una delle prime controversie in Italia vede contrapposte da una parte gli autori di opere musicali e la Ricordi, impresa di edizioni musicali, e, dall'altra la The Gramophone company limited, impresa produttrice di grammofoni e dischi.

Il caso può essere formulato nei seguenti termini:

“Caso 1: i produttori di dischi musicali incidono musiche di autori musicali come Puccini. Gli autori e gli editori fanno causa ai produttori di dischi per riproduzione non autorizzata delle proprie opere”.

I problemi giuridici possono essere formulati nei seguenti termini:

“Problema 1: la fabbricazione e la vendita dei dischi per grammofono senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore sulle composizioni musicali incise nei medesimi dischi costituiscono violazione del diritto d’autore?

Problema 2: quale natura ha il diritto d’autore? Patrimoniale? Personale? Un’altra natura?

Problema 3: l’autore ha diritto ad agire per la tutela della paternità e l’integrità della propria opera in caso di contraffazione della stessa, anche quando abbia ceduto all’editore i diritti economici di riproduzione?”

Il caso e i relativi problemi furono risolti da Cass. Torino, 5 dicembre 1908, in Foro it., 1909, I, 603. Tralasciando in questa sede la Convenzione di Berna, le norme di riferimento erano contenute nel Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012, che aveva riformato la prima legge dell’Italia unita del 1865.

L’art. 1 così disponeva:

“Gli autori delle opere dell’ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni”.

L’art. 2 così disponeva:

“Sono assimilate alla pubblicazione riservata all’autore di un’opera:

[...] la rappresentazione o l’esecuzione di un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, di un’azione coreografica e di qualunque composizione musicale, tanto se inedita, quanto se pubblicata”.

L’art. 3 così disponeva:

“Sono assimilate alla riproduzione riservata all’autore di un’opera:

[...] la ripetizione della rappresentazione o dell’esecuzione, per intero o in parte, di un’opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto [...]”.

L’autore è, dunque, il titolare del diritto di esclusiva e può disporre contrattualmente, ad esempio trasmettendolo all’editore.

Il principio di libera trasmissibilità del diritto di esclusiva era stabilito dall’art. 16:

“I diritti guarentiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi. [...]”.

Nella legge dunque non c’era alcuna traccia di un riconoscimento esplicito di diritti morali (diritti della personalità inalienabili).

Nel caso di specie la posizione degli autori veniva in evidenza sul piano della legittimazione attiva ad agire in giudizio. Essi infatti agivano assieme all'editore (Ricordi) contro il produttore di dischi. Lo potevano fare? Se avevano ceduto i diritti di riproduzione all'editore, non avrebbero potuto agire, a meno che non fosse stata riconosciuta dal giudice l'esistenza in capo agli stessi autori di diritti morali inalienabili. Ed è appunto quello che fa Cass. Torino 5 dicembre 1908 creando per via giurisprudenziale il diritto morale. La creazione avviene facendo diffuso ricorso all'argomento naturalistico e quello dell'analogia juris (principii generali del diritto).

Ecco le soluzioni date da Cass. Torino 5 dicembre 1908 ai problemi 1, 2 e 3:

“Né la legge 19 settembre 1882 sui diritti d'autore, né l'art. 3 del protocollo di chiusura della Convenzione di Berna 9 settembre 1886, che va interpretato restrittivamente, apportano alcuna modificazione dell'esclusivo diritto dell'autore riguardo alla riproduzione delle sue opere musicali mediante dischi grammofonici; quindi la fabbricazione e la vendita di questi dischi costituiscono una riproduzione abusiva”.

“Il diritto d'autore prima della pubblicazione dell'opera è un diritto personale e tale rimane anche dopo la pubblicazione, nonostante il concorso di un carattere patrimoniale, che è quello in modo particolare considerato dalla legge”.

“Perciò l'autore, quand'anche abbia ceduto ad altri i diritti esclusivi sui prodotti economici della sua opera conserva sempre il diritto che questa sia a lui attribuita e che l'integrità intellettuale ne sia rispettata; cosicché in caso di contraffazione è ammissibile il concorso delle due azioni dell'autore e dell'editore contro il contraffattore, quella a tutela di un interesse personale, questa a tutela di un interesse patrimoniale”.

Qui di seguito gli argomenti maggiormente rilevanti di Cass. Torino 5 dicembre 1908:

“Il diritto d'autore è un diritto naturale preesistente al riconoscimento della legge, ed è un diritto che si è venuto svolgendo nella vita moderna come un rapporto di diritto privato, e che perciò deve godere di quelle stesse difese”.

“La ragione determinante della proibizione [l'incisione dei dischi senza l'autorizzazione dei titolari del diritto d'autore] non sta nella possibilità di leggere la trascrizione. Le note sono destinate ad essere tradotte in suoni perché l'autore raggiunga l'effetto morale ed economico della sua opera; perciò oggetto del divieto è il mezzo che per sé stesso rappresenta materialmente la composizione nella forma di molteplici esemplari che si fabbricano e rendono possibile l'esecuzione che è il fine dell'opera”.

“Si potrà osservare che la denominazione di diritto intellettuale o artistico, di *droit moral* come dice la dottrina francese, non è la più esatta, ma non si potrà disconoscere che dal complesso diritto d'autore discende una categoria d'interessi diversi da quelli strettamente patrimoniali, ai quali corrispondono dei diritti attinenti alla persona dell'autore, dei diritti personali, i quali devono trovare, come ogni altro diritto, tutela nella legge.

Questa tutela è stata riconosciuta anche fuori dal campo dell'Istituto del diritto di autore, ed a maggior ragione deve essere riconosciuta in questa materia, perché è una tutela della personalità pensante dell'uomo”.

“L’autore, invero, abbia conservato o perduto o ceduto ad altri i diritti esclusivi sui profitti economici della sua opera, ritiene sempre il diritto che questa sia a lui attribuita e che la integrità intellettuale della stessa sia sempre rispettata. Queste facoltà rivestono un evidente carattere personale, essendo intese a tutela della sua personalità, e sono perciò soggette ai comuni principii dei diritti personali per la loro inalienabilità ed imprescrittibilità. Queste facoltà ora si uniscono a quelle patrimoniali di esclusività di riproduzione dell’opera, ora si separano da queste rimanendo nella persona dell’autore, mentre le altre passano negli aventi causa, ai quali l’autore le abbia trasferite. Quindi, in caso di contraffazione, vi può essere il concorso delle due azioni dell’editore e dell’autore contro il contraffattore, questa a tutela di un interesse personale e quella in nome di un interesse patrimoniale”.

“Questi diritti personali derivano dai principii generali di diritto in rapporto all’indole speciale del diritto d’autore. La legge positiva non crea quasi mai i diritti, li riconosce e ne disciplina l’esercizio. Così è per questi diritti personali dell’autore, i quali non sono che degli interessi morali o personali tradotti in atto. Interessi quindi e diritti che hanno radice nella proprietà intellettuale consacrata dalla legge naturale, dai principii generali del diritto e della legge”.

Il giudice, dunque, in assenza di qualsiasi disposizione normativa che evocasse il diritto morale d’autore lo crea mediante la finzione del diritto naturale. Il diritto d’autore, sostiene il giudice, è sempre esistito e la legge non può che limitarsi a riconoscere ciò che la natura, prima dell’uomo, ha creato. Poco importa che non ciò non sia vero. Il diritto d’autore, come si è ricordato nella parte 1 della lezione, è un artefatto mentale dell’uomo molto recente, reso possibile dagli interessi che iniziarono a muoversi attorno alla rivoluzione tecnologica della stampa a caratteri mobili. Ma all’epoca, primi anni del ‘900, la finzione dell’argomento naturalistico applicato al diritto d’autore aveva una carica retorica di notevole efficacia, tanto notevole da dare ingresso a una rilevante espansione del diritto di esclusiva a vantaggio dei titolari del diritto d’autore e a svantaggio dei produttori di dischi, che da quel momento in poi dovranno pagare gli stessi titolari per incidere la musica.

Parte 3 – Il diritto morale oggi: cenni. Caso 2 e caso 3

Il diritto d’autore è complesso. Come si è detto nella prima parte della lezione, si compone di diritti patrimoniali (o economici) e morali. I più importanti diritti morali sono il diritto di paternità e il diritto di integrità.

Il diritto d’autore consiste, inoltre, in un’esclusiva limitata in durata e in ampiezza (v. parte 1 della Lezione).

Sul piano dell’ampiezza, l’esclusiva copre solo le opere creative, cioè quelle che siano un’originale creazione dell’autore.

L’art. 1, comma 1, della legge 1941/633 così dispone:

“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Inoltre, l’esclusiva copre solo gli elementi creativi dell’opera. Ciò risponde al principio fondamentale della dicotomia tra idea (non protetta) e forma espressiva (protetta), formulato anche in termini di

distinzione tra contenuto (non protetto) e forma espressiva (protetta) (v. parte 1 della lezione). In altri termini, le idee, i fatti e i dati rinvenibili in un'opera dell'ingegno rimangono in pubblico dominio: sono liberamente utilizzabili. Ciò che è vietato è la riproduzione della forma dell'opera protetta dal diritto d'autore. Si tratta di un principio importantissimo, ma difficile gestione sul piano applicativo. La distinzione tra idea ed espressione è sottilissima.

Il principio si rintraccia in diverse norme.

A livello internazionale si deve richiamare il secondo comma dell'art. 9 del trattato Trade Related aspects of Intellectual Property rights (TRIPs) del 1994, l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale connesso al trattato sul commercio internazionale. L'art. 9.2 dei TRIPs così dispone:

“La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali”.

A livello della legge italiana ci sono riferimenti al principio. Alcuni impliciti ed altri espliciti.

L'art. 6 della l. 1941/633 così dispone:

“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare **espressione** del lavoro intellettuale [grassetto e sottolineato aggiunti]”.

Più esplicitamente a proposito di tutela dei programmi per elaboratore (software), l'art. 2, 8) l. 1941/633 così dispone:

“In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso [...]

I principali diritti morali sono nominati in due disposizioni legislative.

L'art. 2577, comma 2, c.c. così dispone:

“L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

L'art. 20, comma 1, l. 1941/633 così dispone:

“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore

conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Con queste premesse, si possono affrontare i seguenti casi.

Caso 2:

“Il pittore Nino Scarabocchio dipinge quadri di arte contemporanea appartenenti alla corrente della c.d. arte informale e li vende a prezzi modici tramite un canale televisivo di televendita. Tali quadri, di piccole dimensioni, sono composti di linee, segni e macchie sovrapposte di vari colori. Scoperta la televendita, un altro pittore molto più celebre del primo, di nome Luciano Fontanazza, riscontra una netta somiglianza con i propri quadri, precedenti temporalmente e ugualmente composti di linee, segni e macchie sovrapposte di diversi colori. I quadri di Fontanazza sono di dimensioni molto più grandi e vengono venduti a prezzi elevatissimi. Fontanazza agisce in sede civile per plagio-contraffazione, ovvero per violazione dei diritti economici e morali d'autore, contro Scarabocchio”.

Caso 3:

“Una canzone di musica pop del 2020, del cantante noto a livello mondiale Michael Jason, riproduce la melodia di una precedente canzone sempre appartenente allo stesso genere musicale ma di diverso «stile» e con testo differente del 2016 scritta dal meno noto Alvis Banocci (in arte «BanAl»). Entrambe le canzoni presentano una linea melodica simile a numerosi precedenti nell'ambito della musica pop, il primo dei quali risale agli anni '30 del secolo scorso. Anche se i precedenti sono caratterizzati da armonia, ritmo e arrangiamenti differenti dalle due canzoni contemporanee, oggetto della controversia. Il titolare del diritto d'autore sulla canzone del 2016 agisce in sede civile per plagio-contraffazione, ovvero per violazione dei suoi diritti economici e morali”.

Bibliografia

R. Caso, G. Pascuzzi, *Il diritto d'autore dell'era digitale (cap. 10)*, in G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 193-232

R. Caso (a cura di), *Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi (Atti dei Seminari tenuti il 21 e il 28 aprile 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento)*, Università degli Studi di Trento, Trento 2011 (Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nr. 98), <http://eprints.biblio.unitn.it/2278/>

R. Caso, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia*, 2010, <http://eprints.biblio.unitn.it/1918/>

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633